



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

Il paradosso delle prescrizioni

La "Ecoreati" ha rilanciato prepotentemente il problema necessità/opportunità della presenza di personale delle Agenzie con la qualifica di UPG. La situazione attuale è del tutto disomogenea con il pericolo di difformità comportamentali che non gioverebbero alla credibilità del Sistema da parte dei cittadini e delle imprese.

La posizione di UN.I.D.E.A., come è noto, è motivatamente contraria ma, anche all'interno dell'Associazione, i nuovi adempimenti previsti dall'Art. 318bis e seguenti della legge hanno riaperto la discussione. Restano fermi, tra gli altri, i rischi di "sceriffismo" per emulazione con tacche alla cinta, paletta e lampeggiante in macchina, perdita di controllo gerarchico e funzionale, oneri finanziari non giustificabili per attività continuativamente decise e prestate presso altre amministrazioni.

In effetti si verificherebbe un paradosso.

Le uniche strutture di controllo – per obiettivo e unanime riconoscimento – dotate di personale, strumenti e conoscenza storica dell'impianto e del territorio per verificare l'entità reale o prevedibile del danno provocato da non conformità e dare prescrizioni e tempi tecnici per il ripristino, non potrebbero agire autonomamente se non avessero sul campo operatori con la qualifica di UPG.

Nel caso il Sistema decida, ferme restando le sopraccitate cautele, per l'attribuzione della qualifica, è indispensabile una norma – primaria o secondaria – che consenta al responsabile legale dell'Agenzia di individuare il personale e al prefetto o al Presidente della Regione di attivare e completare la procedura.

Tale necessità giuridica è stata ribadita da una sentenza del Consiglio di Stato del 2012 favorevole ad ARPA Lombardia che aveva tolto la qualifica di UPG al personale vista la non previsione della L. n. 61/1994. Si legge infatti nel dispositivo: *"In relazione al quesito posto, dunque, non può che concludersi rilevando, in linea con la prospettazione dell'Amministrazione regionale richiedente, l'assenza, allo stato, nell'ordinamento di norme di livello statale che attribuiscono in via generale la qualifica di u.p.g. al personale ARPA e che individuino l'autorità competente ad attribuire espressamente tale incarico."*

A questo punto lo strumento potrebbe essere l'Art. 14, comma 7 del D.d.L. n. 1458, giacente alla 13^a Commissione del Senato, modificando *"i responsabili legali possono individuare e nominare"* in *"individuano"*. Tuttavia questo percorso appare al momento difficile per l'ambigua posizione sul decreto da parte di alcune agenzie e del MATTM. Già da tempo non appare all'ordine del giorno della Commissione.

Un'altra ipotesi più rapida potrebbe allora essere, adducendo motivi di urgenza, un decreto dello stesso MATTM o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al fine di fornire ulteriori elementi di approfondimento riportiamo alla sezione "[Sistema Nazionale/AssoARPA](#)" lo stralcio di un verba Sistema Nazionale/AssoARPAle del CF del 2011 e gli spunti di riflessione finali di un documento discusso nel dicembre dello stesso anno in un seminario interno.

In allegato a questo ultimo figurano le proposte di *"competenze richieste al personale delle Agenzie che svolge attività di vigilanza e controllo"*.

Esse sono largamente condivisibili e riviste alla luce delle più recenti previsioni di IMPEL potrebbero costituire il materiale di base per la formazione/aggiornamento degli ispettori ambientali a livello interagenziale o presso la promessa scuola di formazione che attendiamo da anni. (g.p.)